

DELIBERAZIONE 16 APRILE 2019

143/2019/E/EEL

VERIFICHE E CONTROLLI SUI DATI FISCALI DICHIARATI DALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6.4, LETTERA a), DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21 DICEMBRE 2017

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1061^a riunione del 16 aprile 2019

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/2000), recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, gli articoli 46 e 47;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2018, 339/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 644/2018/R/eel;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza;
- il Regolamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 167/17, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato il decreto 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore";
- con la deliberazione 921/2017/R/eel, adottata d'urgenza il 28 dicembre 2017, l'Autorità ha definito disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017;
- alla luce della suddetta deliberazione 921/2017/R/eel, le imprese a forte consumo di energia presentano annualmente, alla CSEA, un'autodichiarazione necessaria all'inserimento nell'Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e all'assegnazione della classe di agevolazione per l'anno di competenza, tramite un apposito accesso via *web* a un sistema telematico finalizzato alla raccolta delle medesime dichiarazioni (di seguito: Portale);
- i dati da fornire per le dichiarazioni sono principalmente:
 - dati anagrafici: partita IVA e rappresentante legale;
 - dati di consumo: prelievi di energia elettrica dalla rete pubblica tramite i codici identificativi dei punti di prelievo (POD) associati alla partita IVA e prelievi di energia elettrica non da rete pubblica;
 - dati fiscali: fatturato come risultante da dichiarazione IVA presentata dall'impresa e VAL come risultanti dalle voci del conto economico dell'impresa redatto secondo lo schema definito all'art. 2425 del Codice Civile;
 - il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento nonché;
 - una dichiarazione di non versare in stato di "impresa in difficoltà" ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Europea C (2014) 249/01;
- i dati e le dichiarazioni sopra elencati sono forniti ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le conseguenti responsabilità, anche penale, in caso di loro falsità.

CONSIDERATO CHE:

- per quanto concerne i controlli sulle dichiarazioni rese alla CSEA dalle imprese energivore e i relativi dati ivi contenuti, l'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, prevede, tra l'altro, che l'Autorità, con propri provvedimenti, stabilisca *"le tempistiche e le modalità con le quali sono effettuate verifiche e controlli, anche a campione, sui dati richiesti per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1. A tal fine l'Autorità può attivare, per i profili fiscali, collaborazioni con l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza"*;
- in prima attuazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, l'Autorità è intervenuta con la deliberazione 285/2018/R/eel,

definendo, su proposta di CSEA, tra l'altro, la procedura in merito allo svolgimento delle attività di controllo svolte dalla stessa CSEA, come riportato nell'Allegato A alla medesima deliberazione 285/2018/R/eel;

- le attività di controllo svolte da CSEA comprendono sia controlli di tipo *ex-ante* sia controlli di tipo *ex-post*, anche a campione;
- le attività di controllo svolte *ex ante* da CSEA, su tutte le dichiarazioni inviate dalle imprese tramite il Portale, riguardano principalmente:
 - a) la conformità delle dichiarazioni inviate rispetto alle norme del DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; nonché la completezza dei dati richiesti dal Portale; la presenza della documentazione di cui al comma 5.1 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel ed, eventualmente, ai commi. 4.7 e 4.8 del medesimo Allegato e/o dei dati richiesti alle imprese costituite da meno di un anno;
 - b) la coerenza dei dati di prelievo di energia elettrica che, fatto salvo quanto specificamente previsto per le imprese costituite da meno di un anno, è verificata nei modi seguenti:
 - verifica dell'effettiva titolarità dei punti di prelievo (di seguito: POD) dichiarati dall'impresa sulla base delle informazioni fornite a CSEA dalle imprese distributrici (per gli anni precedenti al 2018) e dal Sistema informativo integrato (di seguito: SII) per gli anni dal 2018 in poi;
 - verifica che, relativamente ai POD dichiarati dal soggetto beneficiario, i valori di energia elettrica prelevata e dichiarata dallo stesso soggetto siano corrispondenti ai valori forniti a CSEA dall'impresa distributtrice (per gli anni precedenti al 2018) e dal SII (per gli anni dal 2018 in poi) per i medesimi POD;
- l'Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel prevede che, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità dai suddetti controlli, la CSEA sospenda l'inserimento nell'Elenco dei soggetti interessati, richieda chiarimenti ai medesimi soggetti, alle imprese distributrici, al SII e, qualora necessario, avvii una fase di approfondimento istruttorio;
- in tali casi, l'inserimento nell'Elenco e, di conseguenza, l'assegnazione della relativa classe di agevolazione, avviene solo se le predette attività di chiarimento e approfondimento consentono di superare le irregolarità rilevate;
- infine, l'Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel prevede che la CSEA effettui a campione verifiche sulle dichiarazioni presentate, anche richiedendo il supporto dell'Agenzia delle entrate e delle Camere di commercio per quanto concerne i dati del VAL, del codice ATECO e del fatturato; dette verifiche possono essere svolte sia *ex-ante*, in occasione dei soprarichiamati approfondimenti istruttori, sia *ex-post*, ovvero successivamente alla trasmissione dell'Elenco al SII, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento della CSEA per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, sono stati avviati, nell'ambito del mandato di cui al punto 8 della deliberazione 921/2017/R/eel, contatti con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza allo scopo di individuare criteri di prima attuazione per verifiche e controlli *ex post* sui dati fiscali contenuti nelle dichiarazioni delle imprese energivore;
- da tali contatti è emersa l'opportunità di avviare un percorso graduale e progressivo per le verifiche e i controlli di tali dati fiscali, individuando i criteri di priorità per la selezione delle imprese energivore i cui dati fiscali saranno sottoposti a verifiche e controlli da parte del citato Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza;
- tali criteri di priorità sono stati così individuati, in base ai principi generali di efficienza, efficacia, proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa e di massima efficacia delle verifiche e dei controlli; sono considerate le imprese energivore:
 - presenti nell'Elenco 2018 con classe di agevolazione definitiva di tipo VAL.x;
 - le cui dichiarazioni hanno superato i controlli di cui alla lettera (a) del precedente gruppo di considerati;
 - i cui dati di prelievo sono stati positivamente verificati con l'impresa distributrice – ai sensi della lettera (b) del precedente gruppo di considerati;
 - che hanno presentato dati di bilancio relativi all'anno solare 1° gennaio - 31 dicembre 2018 già soggetti a revisione legale;
 - che non hanno mostrato altre discrepanze con i dati già forniti negli anni precedenti e per le quali, pertanto, non sono stati già avviati specifici approfondimenti istruttori;
- si è quindi condiviso di procedere in modo graduale, effettuando una prima analisi di rischio sulla base dei primi controlli, oggetto del presente provvedimento e rinviando a successive valutazioni da parte dell'Autorità e della Guardia di Finanza, l'eventuale decisione di procedere a ulteriori verifiche e controlli, anche con il coinvolgimento di altri Reparti di quest'ultima.

RITENUTO OPPORTUNO:

- richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa, finalizzata all'espletamento delle attività di verifica e controllo anche per i profili fiscali, ai sensi di quanto previsto dell'articolo 6, comma 4, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017;
- prevedere che la CSEA predisponga un estratto del *database* dei dati contenuti nelle dichiarazioni delle imprese energivore, contenente, per ciascuna impresa selezionata in base ai criteri sopra richiamati, e per ciascuno dei tre anni relativi al 2014, 2015 e 2016 (periodo di riferimento per le dichiarazioni relative al 2018), i seguenti dati:
 - i. dati anagrafici;

- ii. dati relativi al valore del fatturato ai fini della dichiarazione IVA e di VAL, esposti per singola voce, come risultanti dalle voci del conto economico dell'impresa redatto secondo lo schema definito all'art. 2425 del Codice Civile;
 - iii. energia elettrica prelevata dalla rete pubblica (dato aggregato per tutti i POD);
 - iv. energia elettrica non prelevata dalla rete pubblica (da autoproduzione o reti private, dato aggregato);
 - v. indici di intensità elettrica sul VAL e intensità elettrica sul fatturato;
- fornire alla Guardia di Finanza il suddetto estratto di dati, per le attività di verifica e di controllo sui dati fiscali dichiarati dalle imprese energivore selezionate in base ai criteri sopra richiamati;
 - concordare che la Guardia di Finanza effettui le verifiche e i controlli, inizialmente, tramite accesso alle banche dati delle Agenzie fiscali; tali verifiche avranno ad oggetto la corrispondenza tra i dati dichiarati a CSEA dalle imprese energivore e i dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dai bilanci depositati;
 - stabilire che gli esiti delle verifiche e dei controlli di cui al precedente punto siano forniti dalla Guardia di Finanza all'Autorità, che provvederà a trasmetterli a CSEA per gli eventuali seguiti di competenza;
 - rinviare all'esito delle suddette verifiche la valutazione, congiuntamente al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, sull'opportunità di procedere allo svolgimento di ulteriori controlli, eventualmente anche sulle dichiarazioni rese dalle imprese energivore di non versare in stato di "impresa in difficoltà" (ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 214/01);
 - prevedere infine che la CSEA tenga conto degli esiti delle verifiche sui dati fiscali che saranno condotte dalla Guardia di Finanza, al fine di evitare la duplicazione dei controlli in sede di selezione e svolgimento delle verifiche a campione che la CSEA potrà effettuare *ex-post* sulle dichiarazioni sostitutive

DELIBERA

1. di richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa, per l'espletamento delle attività di verifica e controllo anche per i profili fiscali nei confronti delle imprese energivore;
2. di prevedere che la CSEA elabori e trasmetta, all'Autorità, un estratto del *database* dei dati contenuti nelle dichiarazioni delle imprese energivore contenente, per ciascuna impresa selezionata in base ai criteri precedentemente richiamati, e per ciascuno dei tre anni relativi al 2014, 2015 e 2016 (periodo di riferimento per le dichiarazioni relative al 2018) i dati anagrafici, i dati relativi al valore del fatturato ai fini della dichiarazione IVA e di VAL, esposti per singola voce, come risultanti dalle voci del conto economico dell'impresa redatto secondo lo schema definito all'art. 2425 del Codice Civile, l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica (dato aggregato per tutti i POD), l'energia elettrica non prelevata dalla rete pubblica (da

- autoproduzione o reti private, dato aggregato) e gli indici di intensità elettrica sul VAL e intensità elettrica sul fatturato;
3. di mettere a disposizione della Guardia di Finanza i dati di cui al precedente punto 2, per le attività di verifica e controllo sui dati fiscali dichiarati dalle imprese energivore;
 4. di prevedere che le predette verifiche e i controlli siano svolti dalla Guardia di Finanza e che, inizialmente, le verifiche e i controlli avvengano per il tramite delle banche dati delle Agenzie fiscali a cui la Guardia di Finanza ha accesso e abbiano a oggetto la corrispondenza tra i dati dichiarati alla CSEA dalle imprese energivore e i dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dai bilanci depositati;
 5. che gli esiti delle verifiche e dei controlli di cui al punto 4 siano inviati all'Autorità, che provvederà a trasmetterli a CSEA per gli eventuali seguiti amministrativi di sua competenza;
 6. di prevedere che la CSEA, nello svolgimento delle verifiche a campione *ex-post* ancora da effettuare, al fine di non dar luogo a duplicazione di controlli, tenga conto delle dichiarazioni già esaminate dalla Guardia di Finanza;
 7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
 8. di trasmettere il presente provvedimento alla CSEA e al Nucleo Beni e Servizi della Guardia di Finanza, per i seguiti di competenza;
 9. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2019;
 10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini